



VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL 24/11/2015

Oggi, martedì 24/11/2015, nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, a seguito di convocazione fissata con nota prot. n. 16916 del 17.11.2015, si sono riunite le OO.SS., RSU e la parte pubblica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni;
2. installazione sistema di videosorveglianza presso il polo della Folcara;
3. approvazione contratto collettivo integrativo di Ateneo;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti

Per la parte pubblica:	• Rettore prof. Giovanni Betta • Prorettore prof. Raffaele Trequattrini • Direttore Generale dott. Raffaele Simeone • Antonio D'Ambrosio
Per le RSU di Ateneo:	▪ Davide De Giuli ▪ Franco De Nicola ▪ Alessandro Grossi ▪ Chiara Lanni ▪ Daniele Mattaroccia ▪ Pasquale Perrotta
Per le OO.SS.:	▪ per la Federazione Cisl Università, Francesco Cuzzi ▪ per la Uil RUA, Alessandro De Lillo, Palmerino Mazzarella ▪ per la CSA della Cisl, Carmine Bartolomeo, Giulio Bianco ▪ per la FLC-CGIL, Claudio Musicò, Pasquale Perrotta, Claudia Pratella
Segretario verbalizzante:	▪ Patrizia Del Greco.

Alla riunione partecipa la dott.ssa Claudia Pratella in qualità di delegato FLC CGIL regionale.

Alle ore 17.00 ha inizio la riunione.

1. Comunicazioni.

Il Direttore Generale comunica che:

- la FLC CGIL, con nota prot. n. 17242 del 24.11.2015, ha richiesto di inserire all'ordine del giorno dell'odierna riunione di contrattazione un punto relativo al Bando PEO 2015. Al riguardo, il Direttore Generale dichiara che la stessa sarà oggetto di discussione in una prossima seduta che sarà convocata a breve;
- con D.D. n. 734 del 9.11.2015, alla sig.ra Giovanna Costantino, assegnata all'Ufficio di Segreteria del Rettore con D.D. n. 707 del 26.10.2015, è stata attribuita l'indennità prevista per gli Uffici della Segreteria del Rettore;
- con D.D. n. 785 del 24.11.2015 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla progressione economica all'interno della categoria EP è stato prorogato al 30.11.2015.

La CISL Università riguardo alla composizione dell'ufficio procedimenti disciplinari, ritiene che la stessa debba essere paritetica.

Il Rettore precisa che al riguardo l'Amministrazione sta predisponendo il relativo regolamento che sarà portato a breve all'attenzione delle organizzazioni sindacali.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Simeone', 'Perrotta', and 'Pratella']

La CISL Università auspica una consultazione in merito ad una eventuale riorganizzazione delle strutture dell'Ateneo.

Il Rettore comunica che, insieme al Direttore Generale, sta lavorando ad una riorganizzazione delle strutture e l'intenzione dell'Amministrazione è quella di coinvolgere nell'operazione le OO.SS. e i diretti interessati.

Le OO.SS. chiedono per il 7 dicembre 2015 la chiusura delle strutture dell'Ateneo per procedere alla derattizzazione.

Il tavolo approva.

La FLC CGIL ritiene di stabilire una data per riconvocarsi per discutere il punto relativo alle PEO.

Il Rettore si impegna a comunicare a breve la data del prossimo incontro

2. Installazione sistema di videosorveglianza presso il polo della Folcara.

Il Direttore Generale rappresenta che presso il Polo didattico in località Folcara si sono verificati in data 22.10.2015 e 12.11.2015 episodi di incendio doloso volti a pregiudicare l'agibilità e la sicurezza del plesso.

Si è deciso, pertanto, di procedere ad installare nell'edificio telecamere di videosorveglianza, al fine di garantire un controllo più efficace degli spazi maggiormente a rischio, con particolare riferimento alle vie di accesso alla struttura.

Sul punto si ricorda che l'articolo 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori, stabilisce un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, mentre il comma 2 del medesimo articolo attenua tale divieto stabilendo che gli impianti e le apparecchiature di controllo "che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" possono essere installati soltanto previo accordo con le Rsa/Rsu o, in mancanza, previa autorizzazione della competente Direzione territoriale del lavoro.

Il testo del regolamento che viene presentato (all. 1) contiene prescrizioni puntuali per le ipotesi in cui siano previste riprese nelle aree dove sono collocati rilevatori di presenza del personale, in tal modo garantendo che il trattamento sia conforme alla normativa sulla protezione dei dati.

Il Responsabile del Settore Tecnico ha predisposto, quali allegati al suddetto Regolamento, una relazione tecnico-descrittiva comprensiva di un set di planimetrie della sede della Folcara in cui sono riportate le telecamere ed i coni di ripresa con l'orientamento delle apparecchiature (all. 2) e un facsimile di informativa (all. 3).

Il Rettore si complimenta con gli Uffici che hanno predisposto la documentazione necessaria in tempi brevi.

Suggerisce, pertanto, di approvare il punto con riserva di discutere su eventuali rilievi. Inoltre, una volta installate le telecamere, prima dell'effettiva messa in servizio, si farà una verifica insieme alle OO.SS.

Le OO.SS. chiedono che le telecamere non vengano utilizzate per la verifica delle presenze di docenti e personale tecnico amministrativo.

Il Rettore precisa che quanto richiesto è già previsto nella bozza di Regolamento presentato.


Si precisa inoltre che, se necessario, l'accesso alle immagini sarà consentito al Direttore Generale e ad un rappresentante delle OO.SS..

Al termine della discussione, il punto è approvato.

3. Approvazione contratto collettivo integrativo di Ateneo

Il Rettore ricorda che nella riunione tecnica del 1° giugno u.s. le parti hanno approvato la bozza del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo, portata successivamente all'attenzione delle OO.SS. nella riunione di contrattazione decentrata del 3 giugno u.s. per l'approvazione definitiva.

Nella suddetta riunione, la FLC CGIL ha chiesto di rinviare l'approvazione della bozza predisposta e le parti hanno accolto all'unanimità tale proposta, anche alla luce della necessità di apportare eventuali modifiche al





Handwritten notes: Dark, Muc

testo predisposto per renderlo pienamente conforme alle disposizioni normative.

Il testo è stato quindi portato nuovamente all'attenzione delle OO.SS. e RSU nella riunione di contrattazione del 12 giugno 2015 ma, atteso il mancato superamento delle perplessità evidenziate, l'approvazione è stata rinviata. Nel corso della riunione anche le RSU hanno prodotto una richiesta di modifica di alcuni punti della bozza di contratto integrativo.

Il Direttore Generale chiede di discutere del punto nella prossima riunione.

La CSA di Cisal dichiara che ha chiesto di inserire il punto all'ordine del giorno per riprendere la discussione sui punti rimasti ancora da chiarire per non rischiare di vanificare il lavoro fin qui svolto.

La FLC CGIL ricorda che i punti da chiarire sono quelli che erano rimasti in sospeso nel corso delle riunioni del tavolo tecnico.

Il Direttore Generale propone di discutere tale problematica in sede di tavolo tecnico per poi portare un testo definitivo al tavolo di contrattazione.

Il Rettore propone di discutere il punto in una prossima seduta di contrattazione e chiede alle OO.SS. di predisporre un elenco delle parti che necessitano ulteriori approfondimenti.

La CISL Università osserva che il tavolo tecnico ha fatto un buon lavoro e il testo approvato deve essere tenuto in considerazione e può anche essere approvato a maggioranza.

Il Rettore decide di aggiornarsi entro il mese di dicembre per discutere sul testo del contratto integrativo.

4. Varie ed eventuali.

Non ci sono argomenti da discutere.

Alle ore 18.10 la riunione è conclusa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

PER LA PARTE PUBBLICA

Rettore
 prof. **Giovanni Betta** _____ *G. Betta*
 Rettore
 prof. **Raffaele Trequatrini** _____ *Raffaele Trequatrini*
 Direttore Generale
 dott. **Raffaele Simeone** _____ *Raffaele Simeone*
 dott. **Roberto Molle** _____ *Roberto Molle*
 dott. **Antonio D'Ambrosio** _____ *Antonio D'Ambrosio*

RSU DI Ateneo

R.S.U.
Davide De Giuli _____ *Davide De Giuli*
 R.S.U.
Franco De Nicola _____ *Franco De Nicola*
 R.S.U.
Alessandro Grossi _____ *Alessandro Grossi*
 R.S.U.
Chiara Lanni _____ *Chiara Lanni*
 R.S.U.
Daniele Mattaroccia _____ *Daniele Mattaroccia*
 R.S.U. _____

Pasquale Perrotta

OO.SS.		
Nome e cognome	Sigla ed incarico	Firma
GIULIO BIANCO	CSA CISA	
Pasquale Perrotta	del RCUA	
DE LILLO ALESSANDRO	UIL RUA	
DE GIUNTA DAVIDE	CISL	
LUZZI FRANCESCO	Fed. CISL UMI	
Perrotta Pasquale	FLC-CAIL	
MUSICA CLAUDIO	FLC-CAIL	
CARTINO BARTOLOMEO	CSA-CISAL	



**PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO
DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

**EDIFICIO DELLA FOLCARA SEDE DEI CORSI DI LAUREA IN ECONOMIA,
GIURISPRUDENZA E SCIENZE MOTORIE.**

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
- D.L. 5/2012 art. 45 c.1 punto d conv. In L. 35/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. -(GU n.33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27);

1. Generalità

La necessità di videocontrollare gli ambienti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito Università) ha comportato la progettazione di un sistema di videosorveglianza basato su telecamere IP, con alimentazione POE, attestate su DVR locali, e successivamente centralizzate su un DVR generale. Specifiche esigenze di sicurezza a logica ridondante hanno consigliato l'installazione dei DVR locali (concentratori di zona) e del DVR generale in luoghi fisicamente separati tra loro.

Ciò premesso l'architettura del sistema può essere così riassunta:

DVR generale: apparecchiatura deputata al concentramento dei flussi video proveniente dai DVR locali, installata presso l'edificio del Rettorato in posizione ad accesso limitato o esclusivo.

L'apparecchiatura sarà consultabile dal Responsabile del Trattamento dei dati e dai Soggetti incaricati alla visione dei filmati. L'apparecchiatura sarà in grado di registrare i flussi video in modalità locale per il tempo previsto dalla normativa vigente.

DVR locali: apparecchiatura deputata alla ricezione dei flussi video dalle telecamere IP. Il dispositivo registra e conserva, in modalità locale, il flusso video in ingresso per il tempo previsto dalla normativa, onde garantire una sicurezza ridondante in caso di danneggiamento del DVR generale o in mancanza di comunicazione via fibra tra le apparecchiature. Dalla postazione "locale" non sarà possibile visionare o trattare flussi video, la memoria di emergenza sarà accessibile solo al soggetto incaricato o in alternativa alle forze dell'ordine mediante



estrazione del file video dalla memoria fisica dell'apparecchiatura.

Telecamere IP esistenti o di futuro approvvigionamento, sono deputate alla ripresa delle immagini e potranno essere di tipo fisso, brandeggiabile o orientabile con o senza zoom. Il posizionamento delle telecamere seguirà logiche rispettose della privacy e consentite dalla normativa, perseguite con il chiaro intento di presidiare l'incolumità del personale e degli studenti da eventi potenzialmente pericolosi messi in atto da soggetti terzi.

Cartellonistica tutte le aree soggette a videosorveglianza saranno dotate di appositi cartelli monitori volti ad informare gli occupanti del presidio di videosorveglianza in funzione.

2. Posizionamento delle apparecchiature e coni di ripresa.

In allegato alla presente relazione è possibile individuare un set di planimetrie della sede della Folcara in cui sono riportate le telecamere ed i coni di ripresa con l'orientamento delle apparecchiature. Nel caso di specie è possibile evincere l'obiettivo del progetto, volto a monitorare i tentativi: di effrazione nei locali con ingresso diretto dall'esterno; di sabotaggi in ampi spazi quali androni o ambienti similari; la fuga di soggetti pericolosi attraverso connettivi, filtri a prova di fumo scale di emergenza ed ascensori.

Il numero di apparecchiature previste nel presente progetto, oggetto di verifica ed approvazione al tavolo di contrattazione sindacale, è riassunto nel seguente progetto:

Piano Riferimento	Telecamere	DVR
Livello - 1 (Piano -1)	13	2
Livello 0 - (Piano Terra)	32	5
Livello 1 - (Piano Primo)	21	4
Livello 2 - (Piano Secondo)	16	4
Livello 3 - (Piano Terzo)	6	2

CASSINO, 24/11/2015

IL RESP. AREA 5

ING. A. MARCIANO

A. Marciano

ELENCO ALLEGATI: TAVOLA UNICA CON IL POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE



VADEMECUM

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA
ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Handwritten signatures and initials:
P. All
M. S. U.
G. B.
F. U.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
- D.L. 5/2012 art. 45 c.1 punto d conv. In L. 35/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. -(GU n.33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27);

ELEMENTI NECESSARI DEL REGOLAMENTO

1. Premessa - Finalità della sorveglianza e la compatibilità della stessa con le norme di settore vigenti

Il principio costituzionale secondo il quale l'impresa ha libertà di iniziativa economica, potendo organizzare la propria impresa liberamente prevede che tale attività venga effettuata nel rispetto dell'altrui <<libertà e dignità umana>> (art. 41. Cost.). Tale potere trova una specifica declinazione nelle norme del Codice civile che riconoscono l'imprenditore/datore di lavoro quale «capo dell'impresa» da cui dipendono gerarchicamente i collaboratori e che gli conferiscono il potere di dettare le disposizioni «per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro» (art. 2104 c.c.), che i lavoratori subordinati sono tenuti a rispettare, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari (cfr. artt. 2086, 2104, 2105, 2106 c.c., art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, St. lav.). Le norme dello Statuto non sono l'unico ostacolo che il datore di lavoro si trova ad affrontare ogni qual volta intenda porre in essere forme di controllo a distanza: non si dimentichino, infatti, le norme a tutela della privacy e, in talune ipotesi, le norme del Codice penale. A volte accade che ciò che è lecito su un fronte non lo sia su un altro, con conseguente necessità di procedere in parallelo alla verifica di legittimità rispetto a tutti i testi normativi in questione. Nemmeno la circostanza che il controllo sia mirato alla scoperta di un inadempimento contrattuale o addirittura di un atto illecito del lavoratore esonera automaticamente il datore di lavoro dal rispetto dei limiti derivanti dalle sopra citate norme. Le conseguenze di una violazione dei limiti al potere di controllo possono essere molto severe, potendo giungere sino all'applicazione di sanzioni penali. Sul piano del rapporto di lavoro, una raccolta di dati posta in essere attraverso una apparecchiatura installata e utilizzata in violazione delle norme citate sarà inutilizzabile in un eventuale procedimento disciplinare contro il lavoratore.

2. Rispetto dei principi di correttezza e liceità del trattamento:

I soggetti pubblici sono tenuti a rispettare, al pari di ogni titolare di trattamento effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, i principi enunciati nel provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010; Tali soggetti, in qualità di titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice), possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11,

Handwritten signatures and initials:
R.
S. U. S. P. S. P. S. P.

Handwritten signature: p. h.

Handwritten signature: A. U. S. P.

Handwritten signature: S. U. S. P.



comma 1, lett. b), del Codice), soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò vale ovviamente anche in relazione a rilevazioni di immagini mediante sistemi di videosorveglianza (art. 18, comma 2, del Codice).

3. La notifica al Garante:

In relazione a quanto stabilito dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37, l'Autorità ha già disposto che non vanno comunque notificati i trattamenti di dati effettuati per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente.

Al di fuori di tali precisazioni, il trattamento, che venga effettuato tramite sistemi di videosorveglianza e che sia riconducibile a quanto disposto dall'art. 37 del Codice, deve essere preventivamente notificato all'Autorità.

4. Informativa agli interessati:

Anche per i soggetti pubblici sussiste l'obbligo di fornire previamente l'informativa agli interessati (art. 13 del Codice). Pertanto, coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali. A tal fine, anche i soggetti pubblici possono utilizzare il modello semplificato di informativa "minima", sotto riportato:



Il foglio informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa (cartelli, avvisi etc):

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;



- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile.

CONTROLLO DEL DIPEDENTE (Cd. CONTROLLO DIFENSIVO)

5. Divieto di controllo a distanza dei dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010:

L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, rubricato "Impianti audiovisivi", così recita: «È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti».

La norma individua due fattispecie, che differiscono tra loro per le finalità cui l'uso degli impianti è diretto:

- **il primo comma sancisce un divieto assoluto** di utilizzo di apparecchiature finalizzate al mero controllo dell'attività lavorativa (c.d. controllo intenzionale), sul presupposto che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria all'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana", non esasperata, cioè, dall'uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro;

- **il secondo comma attenua il divieto**, consentendo al datore di lavoro di installare e utilizzare quegli impianti che, pur potenzialmente idonei a controllare a distanza i lavoratori, siano tuttavia diretti a soddisfare esigenze organizzative, produttive o di sicurezza e siano "autorizzati" dalle rappresentanze sindacali o dall'Ispettorato del lavoro (c.d. controllo preterintenzionale). In presenza di determinate esigenze aziendali, dunque, il conflitto di interesse tra i lavoratori, titolari di un diritto soggettivo a non essere controllati a distanza, e il datore di lavoro, titolare dell'opposto interesse a installare apparecchiature necessarie per la gestione dell'impresa o per la sicurezza di persone e cose, è stato risolto attraverso la predisposizione di una forma di tutela preventiva dei lavoratori, costituita dalla necessità di un accordo con le rappresentanze sindacali o di una autorizzazione amministrativa che, previo accertamento dell'esistenza di tali cause, stabilisca modalità e limiti del funzionamento degli impianti.

L'art. 4.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010 espressamente prevede: "Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la



telecamera sul badge). Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti" (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001)."

CONTROLLO DIFENSIVO - CONTROLLO DEL DIPENDENTE

Negli ultimi anni si sono registrate – non senza qualche contrasto – pronunce giurisprudenziali e opinioni dottrinali tese a sottrarre taluni controlli, c.d. "difensivi", ovvero tesi ad accertare o prevenire un comportamento illecito del dipendente o il verificarsi di una situazione di pericolo per i beni aziendali, ai limiti dell'art. 4 st. lav.

La Suprema Corte pare aver recentemente assunto un atteggiamento prudente: «la insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore», con la conseguenza che tale esigenza «non consente di espungere dalla fattispecie astratta i casi dei c.d. controlli difensivi ossia di quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso» (Cass. 17 luglio 2007, n. 15892).

L'esigenza difensiva alla base del controllo, dunque, non esonera automaticamente il datore di lavoro dall'applicabilità dell'art. 4 st. lav. e non rende automaticamente legittimo il controllo, in tutte quelle ipotesi – le più frequenti in concreto – in cui dall'attivazione di un sistema difensivo derivi, seppur indirettamente, la possibilità di controllare aspetti del comportamento (rectius, attività) dei lavoratori diversi dal mero accertamento della commissione di un illecito. In tali ipotesi troverebbe applicazione il secondo comma dell'art. 4 st. lav. norma, con conseguente necessità di raggiungere un accordo con i sindacati o di ottenere l'autorizzazione amministrativa, che avranno a oggetto le concrete modalità di attuazione del sistema di controllo e l'individuazione delle cautele necessarie a evitare la violazione dei beni tutelati, ovvero della libertà e dignità dei lavoratori. La circostanza di avere ottenuto l'autorizzazione all'installazione non è peraltro di per sé sufficiente a legittimare l'utilizzo dei dati per contestazioni ai dipendenti.

Un limite deriva innanzitutto dalle ragioni che hanno condotto all'autorizzazione dell'installazione.

Ove dal controllo a distanza emerga proprio quel comportamento illecito per reagire al quale è stata chiesta e concessa l'autorizzazione all'installazione, tale comportamento potrà infatti ragionevolmente essere oggetto di censura, previo esperimento della procedura disciplinare, da parte del datore di lavoro. Mentre diverso il caso in cui, attraverso il controllo, emerga un comportamento pur inadempiente ma che non riguardi la finalità per il quale l'impianto a distanza era stato previsto e che esula dunque dallo scopo difensivo. Un esempio chiarirà la situazione: se un impianto di telecamere è autorizzato per prevenire e scoprire furti di beni aziendali, le registrazioni potranno essere utilizzate per reagire disciplinarmente contro il dipendente che si scopra essere stato l'autore dei furti. Ma non potranno fondare contestazioni disciplinari per



Il Responsabile è nominato dal titolare ed è incaricato delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati nel corso dell'attività di videosorveglianza.

Art. 4 Definizione: 1. Ai fini del presente codice si intende per: g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

Art. 29. Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

INDICAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO

Il titolare individua il soggetto incaricato al trattamento dei dati il quale è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei dati medesimi.

- L'incarico è conferito ove possibile al personale dell'Università;
- Se l'incarico viene conferito a terzi questi devono possedere apposita autorizzazione prefettizia indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata;

Art. 4 Definizione: 1. Ai fini del presente codice si intende per: h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

Art. 30. Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.



**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA
ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

PREMESSO CHE:

- l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con il presente regolamento intende realizzare sistemi di videosorveglianza;
- nella progettazione e realizzazione dei sistemi si rispetteranno i principi di necessità, proporzionalità e bilanciamento degli interessi;
- prima di procedere alla realizzazione del sistema di videosorveglianza è stata effettuata un'analisi preliminare per valutare le reali necessità di installazione in conformità alla normativa vigente;
- nella redazione del presente regolamento si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi: D.Lgs. 196/2003, Provvedimento generale in materia di videosorveglianza - 8 Aprile 2010, L. 300/1970 art. 4, D.L. 5/2012 art. 45 c. 1 punto d) conv. in L. 35/2012;

si ritiene indispensabile attivare e regolamentare il servizio di videosorveglianza all'interno della proprietà universitaria nel modo che segue:

REGOLAMENTO

ART. 1 – Norme generali

1. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato alla protezione dei propri beni materiali ed immateriali e all'incolumità delle persone che operano all'interno ed all'esterno dei complessi universitari;
2. il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza installato all'interno delle strutture dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e dei diritti delle persone giuridiche coinvolte nel trattamento dei dati;
3. l'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'esplicito divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
4. l'Università garantisce che gli impianti di videosorveglianza non siano in alcun modo impiegati come strumento di controllo a distanza dei docenti o del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che operano a vario titolo nell'Università, con riguardo sia per le funzioni e le attività che suddette persone esercitano all'interno dell'Ateneo, che delle rispettive abitudini personali;
5. in particolare, per quanto specificamente previsto dall'art. 4 dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), l'Università garantisce che le immagini non saranno utilizzate ai fini del controllo dell'attività dei lavoratori per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza con



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

referimento sia al rispetto dell'orario di lavoro sia alla correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Parimenti, si assicura che le immagini non saranno impiegate per compiere indagini sulle opinioni dei lavoratori ai fini della valutazione dell'attitudine professionale, o, ancora, sulle altre attività, diverse da quella lavorativa, svolte dal dipendente sul posto di lavoro, come, ad esempio, le pause o gli spostamenti all'interno dell'Ateneo;

6. l'Università garantisce il diritto alla riservatezza degli studenti secondo le norme vigenti;

7. in considerazione di quanto sopra, l'Università garantisce:

- che le telecamere non saranno orientate sui lettori badge o sulle postazioni di lavoro, salvo per queste ultime il caso in cui sia richiesto da prioritarie e documentate esigenze di sicurezza sul lavoro;
- che le telecamere eventualmente installate all'interno delle aule, dei laboratori e degli uffici saranno operative esclusivamente dopo la chiusura delle strutture nei giorni feriali e nelle 24 ore nei giorni festivi in modo da non interferire con le attività lavorative, di studio e di ricerca svolte all'interno dei locali stessi;
- che non saranno utilizzati i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza per effetti o fini diversi da quelli esplicitati nel presente Regolamento.

ART. 2 – Modalità di esecuzione di videosorveglianza

Il titolare del trattamento, anche attraverso il Responsabile appositamente incaricato, deve garantire che:

1. I sistemi di videosorveglianza, nelle ore durante le quali le strutture universitarie ospitano gli studenti, i dipendenti e tutti coloro i quali abbiano titolo ed interesse, siano operativi esclusivamente per preservare il patrimonio dell'Università e garantire l'incolumità del persone;
2. l'attività di videosorveglianza sia effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili dotate o meno di zoom);
3. le immagini di regola siano rilevate in campo lungo, fatta salva la possibilità di zoom e di movimento brandeggiante in caso di comprovata necessità e/o negli orari serali, notturni e durante i giorni festivi;
4. le immagini, registrate negli appositi hard disk dislocati nelle postazioni operative all'interno degli edifici universitari e nella Centrale Operativa di Ateneo, siano conservate con gli accorgimenti indicati dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, non oltre le 24 ore dal momento della loro registrazione. Passato tale periodo, le immagini devono essere automaticamente cancellate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in



relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. La conservazione delle immagini, tramite i relativi supporti informatici, deve essere garantita 24 ore su 24 in un luogo ove sia consentito l'accesso ai soli soggetti che effettuano il trattamento dei dati.

ART. 3 – Dislocazione delle telecamere

La dislocazione delle telecamere risulta dall'**allegato 1** (l'allegato 1 verrà verificato e aggiornato entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente Regolamento) modificabile dal titolare del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previa informazione delle OO. SS., della RSU e degli Organi competenti.

ART. 4 – Soggetti che effettuano il trattamento dei dati

- Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività della videosorveglianza, ai sensi per gli effetti dell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Rettore.
- il titolare, in esecuzione dell'art. 29 del Codice predetto, nomina il Responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e consentiti nel corso dell'attività di videosorveglianza. Il Responsabile è individuato tra il personale di ruolo che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Il Responsabile

- Cura i rapporti tra l'Università ed il soggetto incaricato del trattamento dei dati, coordinandone l'attività ai sensi del successivo art. 5 (misure minime di sicurezza);
- vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
- ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.

Il Soggetto Incaricato

- Ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati individua il soggetto incaricato del trattamento dei dati, il quale è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei dati medesimi. L'incarico è conferito dal titolare, ove possibile, al personale dell'Università;
- al coordinamento del personale di cui al comma precedente provvede, sotto il controllo del titolare, il Responsabile del trattamento, il quale vigila sul rispetto della normativa nazionale e d'Ateneo e tiene informato il titolare del trattamento delle vicende relative al rapporto intercorrente con il soggetto incaricato;
- i soggetti Incaricati preposti al servizio sono autorizzati a prendere visione delle immagini nell'espletamento della loro attività lavorativa. In ogni caso, sono tenuti ad assicurare che i



sistemi di registrazione delle immagini rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e che la cancellazione automatica dei dati registrati avvenga nel termine previsto;

- il soggetto incaricato, ove contrattualmente previsto, è tenuto a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza in funzione nei plessi universitari, anche ricorrendo a personale esterno. In ogni caso, è tenuto a garantire l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento da parte di quanti entrino occasionalmente in contatto con i dati registrati o non;
- il soggetto incaricato fornisce all'Università le sinergie necessarie al fine di dotare il sistema di videosorveglianza delle misure minime di sicurezza indicate nell'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 5 - Misure minime di sicurezza

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto degli artt. 33 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali, nelle parti in cui sono applicabili al servizio di videosorveglianza. In particolare:

- in caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione sui sistemi, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione e/o di perdita, anche accidentale, dei dati;
- dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni allo scadere del termine previsto.

ART. 6 - Informativa e posizionamento segnaletica

Tutti gli interessati devono essere informati dell'adozione del sistema di videosorveglianza mediante comunicazione scritta e a mezzo di strumenti informatici e telematici, ivi incluso il sito web d'Ateneo.

La presenza delle telecamere deve essere segnalata mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi. La segnaletica deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione ambientale. (Vedere facsimile **Allegato 2**).

ART. 7 - La scheda di rilevamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento dei dati redige la scheda di rilevamento dei dati anche sulla base delle informazioni recepite dai soggetti incaricati.
2. Tale documento contiene:
 - l'elenco dei trattamenti di dati personali effettuati;
 - la distribuzione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che a diverso titolo partecipano all'attività della videosorveglianza all'interno dell'Ateneo;



- l'analisi dei rischi dei possibili eventi potenzialmente dannosi (quelli causati dai comportamenti degli operatori, quelli causati dai malfunzionamenti del sistema e quelli connessi al contesto fisico-ambientale);
- indicazione delle misure per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione di aree e locali già in essere o ancora da adottare;
- i criteri e le modalità di ripristino dei dati;
- la previsione degli interventi formativi degli incaricati del trattamento.

Handwritten signatures and initials: 'P.A.' and 'M.S.' with a date '15/5/15'.

ART. 8 - Il diritto di accesso ai dati da parte degli interessati (Art. 7 del Codice)

- Chiunque abbia interesse per la tutela di personali situazioni giuridicamente rilevanti può presentare motivate istanze scritte al titolare del trattamento dei dati di accesso alle immagini che lo riguardano, e le stesse siano state oggetto di registrazione, di esigere la loro conformità alla normativa statale e al presente regolamento;
- l'interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrano giusti motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima. Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dalle Autorità competenti;

Handwritten signature 'fr'.

ART. 9 - Verifica del sistema

L'Università convocherà le O.O.S.S. e la RSU per un incontro, con cadenza annuale, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano, in base alle norme normative e contrattuali, l'uso della videosorveglianza ivi compresa la mappatura delle telecamere.

Handwritten signature 'fr'.

Parte Pubblica

Rettore

Handwritten signature of the Rector.
Direttore Generale

Parte sindacale

Handwritten signature of the syndicate representative.

Allegato 1: Relazione sintetica del Progetto di videosorveglianza con la dislocazione delle telecamere;

Allegato 2: fac simile informativa

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE**
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
Ufficio Tecnico n° 1 - Progettazione e Direzione Lavori

CAMPUS UNIVERSITARIO

Bulloni
hr

EDIFICIO SEDE DEL POLO DIDATTICO


Per
M. P.

**ELABORATO:
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO
MEDIANTE VIDEO SORVEGLIANZA**

ELAB. N°: VS-01	CONTENUTO ELABORATO: PLANIMETRIE PIANO -1 - LIV. "0" - LIV. 1 - LIV. 2 - LIV. 3			RAPPORTO: <i>β</i>
FILE: VS-01.dwg	CASSINO ELABORATO REV.1 24.11.2015 REV.2	VISTO 24.11.2015	EMISIONE 24.11.2015	FORMATO: <i>Q</i>
ARCHIVIO:	PROGETTO IL CAPO UFFICIO 1 <i>Massimo Lanni</i> Geom. Massimo LANNI		IL DELEGATO DEL RETTORE ALL'EDILIZIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Ing. Alessandro MARCIANO Prof. Andrea BERNIERI	

SI RICHIEDE LA LEGGE DI RISERVARSI LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO, RENDERSILO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA AUTORIZZAZIONE

Per
hr
Massimo Lanni
Andrea Bernieri



PIANTA LIVELLO "01"

Chimica

Rock Music

FF

Bar n

Manini

18

